

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA DI GARA APERTA PER UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ
OPERATORI ECONOMICI, DIVISO IN N. 3 LOTTI, PER LAVORI DI
MANUTENZIONE EDILE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SERVIZI
ACCESSORI, DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI
TITOLO ALLA ASL ROMA 5.**

PREMESSE	4
1. STAZIONE APPALTANTE	4
2. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
2.1. Piattaforma Telematica di Negoziazione	4
2.2. Dotazioni Tecniche	6
2.3. Registrazione e Identificazione	6
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
3.1. Documenti di gara	7
3.2. Chiarimenti	7
3.3. Comunicazioni	8
4. DURATA, OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO	8
4.1. Durata	8
4.2. Oggetto e importo dell'appalto	8
4.3. Revisione dei prezzi	10
4.4. Modifica del contratto in fase di esecuzione	12
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
6. REQUISITI E MEZZI DI PROVA	14
6.1. Requisiti generali	14
6.2. Self cleaning	15
6.3. Altre cause di esclusione	15
6.4. Requisiti di idoneità professionale	15
6.5. Requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale	16
6.6. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	17
7. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI; AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE	17
8. AVVALIMENTO	19
9. SUBAPPALTO	21
10. SOPRALLUOGO	22
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	23
12. GARANZIA PROVVISORIA	23
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	25
13.1. Regole per la presentazione delle offerte	26
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	27
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA “A”	28
15.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura	28

15.2. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D. Lgs. 1440/2019	30
15.3. Documentazione in caso di avalimento	30
15.4. Documentazione ulteriore per i soggetti associati	30
15.5 Documento di Gara Unico Europeo	32
15.6 Documentazione a corredo	32
15.7 FVOE 2.0	33
15.8 Contributo ANAC	33
16. OFFERTA TECNICA – BUSTA “B”	34
17. OFFERTA ECONOMICA - BUSTA “C”	34
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	36
18.1. Modalità di attribuzione del punteggio economico (PE)	36
18.2 Modalità di attribuzione del punteggio tecnico (PT)	36
18.3 Metodo di calcolo dei punteggi	40
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	40
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	41
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	41
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	41
23. VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE	42
24. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER LOTTO E STIPULA DEL CONTRATTO	42
24.1 Garanzia Definitiva	43
24.2. Stipula del contratto di Accordo Quadro	44
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	45
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	45
27. ACCESSO AGLI ATTI	46
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	46
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	46
30. PRESCRIZIONI GENERALI	47

PREMESSE

Con Deliberazione n. 847 del 12/05/2025, questa Amministrazione ha deciso di affidare mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 D. Lgs. 36/2023, un contratto finalizzato alla manutenzione edile del patrimonio immobiliare e servizi accessori, che risponda all'obiettivo di conservare il patrimonio immobiliare dell'azienda a norma e in piena efficienza attraverso l'utilizzo di uno strumento operativo teso a soddisfare nel modo più agevole le diverse esigenze dell'ASL nel rispetto delle previsioni di legge.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D. Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 co. 1 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. (d'ora in poi anche "Codice Contratti Pubblici" o più semplicemente "Codice").

L'appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 23.06.2022, in GU Serie Generale n. 183 del 06.08.2022.

È possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al seguente link: <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

La presente procedura sarà interamente svolta attraverso l'utilizzo del sistema "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA" (d'ora in poi anche "Piattaforma" o semplicemente "STELLA"), accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>.

Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel presente documento di gara e nelle istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, scaricabili nell'Area "Bandi e strumenti d'Acquisto" - Sezione "Supporto", Voce "Manuali per le imprese" e Regolamenti" agli indirizzi: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/supporto/manuali-per-le-imprese>
<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/supporto/regolamenti>

Il luogo di svolgimento del contratto è tutto il territorio della ASL ROMA 5, come meglio specificato nell'allegato 4 "Elenco Immobili di proprietà o in uso a qualsiasi titolo alla ASL ROMA 5".

Ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 36/2023 Il Responsabile Unico del Progetto, di seguito "RUP", è l'Ing. Ferdinando Ferone, Direttore f.f. U.O.C. Tecnica.

I. STAZIONE APPALTANTE

Stazione Appaltante è la **ASL ROMA 5 – U.O.C. TECNICA** - Via Acquaregna 1/15, 7 - Roma - C.F. e P.IVA 04733471009.

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Ferdinando Ferone – Direttore f.f. della U.O.C. Tecnica della ASL ROMA 5. I recapiti del RUP sono: email ferdinando.ferone@aslroma5.it , uoctecnica@aslroma5.it.

Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023, la presente procedura di gara è interamente gestita attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del presente Disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 36/2023, la documentazione di gara viene pubblicata sulla piattaforma di e-procurement regionale "S.TEL.LA" della Regione Lazio.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1. Piattaforma Telematica di Negoziazione

La presente procedura sarà interamente svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement denominata "STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio" (in seguito: STELLA), sempre accessibile, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, al seguente indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/portale/>.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs. 36/2023, l'offerta di gara, i chiarimenti e ogni comunicazione relativa alla presente procedura dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma STELLA e, quindi, per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Si invitano, pertanto, i concorrenti a prendere visione dei Manuali operativi per gli Operatori Economici per l'utilizzo della piattaforma telematica STELLA, disponibili al seguente indirizzo: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/supporto/manuali-per-le-imprese>.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Decreto Legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID, Agenzia per l'Italia Digitale.

L'utilizzo della Piattaforma STELLA comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, ai sensi dell'art. 1176 co. 2 del Codice Civile ed è regolato, tra gli altri, dai principi di:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del Codice Civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del Codice Civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma STELLA da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma STELLA o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sulla pagina del sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it> dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo, come la comunicazione sul proprio sito istituzionale.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma STELLA è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma STELLA sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, esclusi gli orari programmati per interventi sul sistema, si chiede all'operatore economico di informarsi sulla piattaforma STELLA sugli eventuali giorni ed orari di mancato funzionamento e comportarsi di conseguenza. La mancata presentazione dell'offerta dovuta alla programmata manutenzione della piattaforma è una responsabilità totalmente a carico dell'operatore economico che non potrà appellarsi all'impossibilità di presentazione dell'offerta.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/risorse-utili/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

2.2. Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del Sistema, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID) di cui all'art. 64 Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'art. 66 D. Lgs. 82/2005, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter D. Lgs. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 D. Lgs. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3. Registrazione e Identificazione

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla piattaforma STELLA, accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/registrazione>, secondo le modalità esplicitate nei Manuali operativi per gli Operatori Economici, di cui al precedente punto 2 (vedasi in particolare "Guida alla registrazione e alle funzioni base").

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico. L'Operatore Economico con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma STELLA dall'account riconducibile all'Operatore Economico stesso; ogni azione inerente all'account all'interno del sistema STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso e l'utilizzo del sistema STELLA nonché la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente Lettera di Invito, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o con le eventuali comunicazioni.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma STELLA. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'accesso alla piattaforma regionale STELLA potrà essere effettuato esclusivamente attraverso un'autenticazione basata sugli strumenti di seguito elencati:

- **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), soluzione per accedere ai servizi della pubblica amministrazione in sicurezza e con un'unica identità digitale;
- **CIE** (Carta di Identità Elettronica), che permette di identificarsi e autenticarsi con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti, pubblici e privati, che ne consentono l'utilizzo;
- **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi) che permette di accedere agli stessi servizi attraverso un dispositivo, che può essere una chiavetta USB o una smart card dotata di microchip.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. Documenti di gara

La procedura di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento in oggetto è disciplinata da:

- Disciplinare di Gara;
- Allegato 1: Schema domanda di partecipazione;
- Allegato 2/a: DGUE (singola, mandataria, consorzio);
- Allegato 2/b: DGUE (mandante, consorziata, ausiliaria);
- Allegato 3: Schema di offerta economica;
- Allegato 4: Elenco immobili di proprietà o in uso a qualsiasi titolo alla ASL ROMA 5;
- Allegato 5: Modulo pagamento bollo;
- Allegato 6: Schema di contratto;
- Allegato 7: Patto di integrità;
- Allegato 8: Verbale di sopralluogo;
- Allegato 9: D.U.V.R.I. preliminare;
- Allegato 10: Capitolato speciale d'appalto.

3.2. Chiarimenti

Sarà possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante la piattaforma STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma – raggiungibili al seguente link: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/>

- fino a 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, di cui al successivo punto 13. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua

italiana. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il sistema STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi/> nella sezione di dettaglio dedicata alla presente procedura, sotto l'argomento "Chiarimenti". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

I concorrenti invitati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs 36/2023. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma STELLA all'indirizzo PEC indicato dal concorrente in fase di registrazione. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. f) del D.lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4. DURATA, OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

4.1. Durata

La durata dell'accordo quadro è fissata in 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023. Potrà essere prorogata per ulteriori 6 (sei) mesi, nel caso in cui alla scadenza temporale non siano stati impegnati tutti i fondi di pertinenza dell'accordo quadro.

4.2. Oggetto e importo dell'appalto

Ai sensi dell'art. 58 comma I del D. Lgs. 36/2023, l'appalto è costituito da n. 3 (tre) lotti funzionali, costituiti come di seguito:

Lotto n. 1	Distretto di Colferro; Distretto di Palestrina/Zagarolo; Ospedale "Leopoldo Parodi Delfino" – Colferro; Ospedale "Coniugi Bernardini" – Palestrina
Lotto n. 2	Distretto di Subiaco; Distretto di Tivoli; Ospedale "A. Angelucci" – Subiaco; Ospedale "San Giovanni Evangelista" – Tivoli
Lotto n. 3	Distretto di Guidonia/Palombara; Distretto di Monterotondo; Ospedale "S.S. Gonfalone" – Monterotondo

al fine di ottimizzare le attività di gestione dei lavori nelle varie strutture del territorio, che presenta una sostanziale eterogeneità sul piano tecnico operativo, nonché di garantire una gestione oculata e puntuale dello stesso, nel rispetto comunque dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Formano oggetto del presente appalto tutte le prestazioni di cui al Capitolato speciale d'appalto. L'importo triennale a base di gara comprende costi della manodopera, **non soggetti a ribasso**, ai sensi dell'art. 41 co. 13 e 14 D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11 co. 2 e 41 co. 13 D. Lgs. 36/2023, il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il CCNL Edilizia.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo della manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Ai sensi dell'art. 108 co. 9 del Codice, nell'offerta economica il concorrente **deve indicare a pena di esclusione i propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto.

Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera minore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procederà comunque alla verifica della congruità dei costi della manodopera rispetto ai minimi salariali.

L'importo complessivo triennale dell'appalto, IVA esclusa, ammonta ad **€ 4.725.000,00** complessivi, di cui € 4.500.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi dei costi per la manodopera suddivisi per lotto funzionale non soggetti a ribasso) ed € 225.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, stimati facendo riferimento alla Tariffa dei prezzi edizione Aprile 2023 approvata dalla Regione Lazio con la delibera 14/04/2023, n. 101, come da quadro economico di seguito riportato:

ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E SERVIZI ACCESSORI		
Lavori manutenzione edile e servizi accessori		€4.500.000,00
<i>di cui</i>		
Lotto n. 1	<i>per importo lavori</i>	960.000,00 €
	<i>per manodopera non soggetta a ribasso d'asta</i>	640.000,00 €
Lotto n. 2	<i>per importo lavori</i>	1.140.000,00 €
	<i>per manodopera non soggetta a ribasso d'asta</i>	760.000,00 €
Lotto n. 3	<i>per importo lavori</i>	600.000,00 €
	<i>per manodopera non soggetta a ribasso d'asta</i>	400.000,00 €
a2) Oneri per la Sicurezza <i>non soggetti a ribasso d'asta</i>		€225.000,00
	Lotto n. 1	€80.000,00
	Lotto n. 2	€95.000,00
	Lotto n. 3	€50.000,00
	Importo totale a)	€4.725.000,00

Il corrispettivo è da considerarsi a misura, ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett. a) dell'Allegato I.7 D. Lgs. 36/2023.

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti secondo quanto stabilito nel Capitolato speciale d'appalto, comprendenti sia delle attività manutentive ordinarie che di quelle cosiddette straordinarie impartite dal Direttore dei lavori/RUP.

L'importo degli **oneri per la sicurezza da interferenze** è pari a complessivi **€ 225.000,00** oltre iva non soggetti a ribasso.

All'intervento è attribuito il seguente codice CPV: 45215140-0 *Lavori di costruzione di strutture ospedaliere*, e si compone delle seguenti lavorazioni per LOTTO FUNZIONALE come di seguito:

Lotto	Importo totale lavori per lotto	Categoria (all. A DPR n. 207/2010 art. 2 D.M. 248/2016) e Classifica (ex art. 61 DPR n. 207/2010). <i>Edifici civili e industriali</i> <u>Prevalente</u>	Importo € per categoria (80%)	Categoria (all. A DPR n. 207/2010 art. 2 D.M. 248/2016) e Classifica (ex art. 61 DPR n. 207/2010). <i>Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi</i> <u>Secondaria</u>	Importo € per categoria (20%)
1	€ 1.600.000,00	OGI class. IIIbis	€ 1.280.000,00	OS6 class. II	€ 320.000,00
2	€ 1.900.000,00	OGI class. IIIbis	€ 1.520.000,00	OS6 class. II	€ 380.000,00
3	€ 1.000.000,00	OGI class. III	€ 800.000,00	OS6 class. I	€ 200.000,00
	€ 4.500.000,00 Importo complessivo				

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è richiesta la categoria OGI in conformità al disposto normativo di cui al comma 2 dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 secondo il quale **“la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”**.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, è fatto **divieto affidare a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni, inoltre non può essere affidata la prevalente esecuzione delle lavorazioni relativa alla categoria prevalente.**

Relativamente alla categoria prevalente OGI l'eventuale subappalto dovrà essere inferiore al 50% dell'importo di tale categoria.

Per quanto riguarda la categoria scorporabile e obbligatoria OS6 si applicherà il cosiddetto “subappalto necessario” che permette di subappaltare al 100% le suddette categorie per gli operatori economici in possesso della categoria principale OGI con classifica tale da coprire l'intero importo dei lavori per singolo lotto funzionale (Lotto n. 1 OGI class. III bis o superiore; Lotto n. 2 OGI class. IV o superiore; Lotto n. 3 OGI class. III o superiore).

Infatti è possibile subappaltare al 100% la categoria scorporabile non posseduta solo se, con la classifica posseduta nella categoria prevalente, risulta coperto anche l'importo della categoria scorporabile. In mancanza il concorrente dovrà costituire un RTI di tipo verticale o ricorrere all'istituto dell'avalimento.

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 comma 1, per garantire la effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture, e nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

4.3 Revisione prezzi

Il corrispettivo dei lavori è da intendersi a misura e l'importo contrattuale, così come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità di lavori

effettivamente eseguite, fermo restando quanto disposto dall'art. 120, comma 2, del Dlgs 36/2023 e dalle condizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto.

Ai sensi dell'art. 60 comma 2 del D.lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire, si utilizza l'indice indicato all'art. 60, comma 3, lettera a) del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, durante l'esecuzione dei lavori è possibile la modifica del contratto come indicato nel comma 1 dello stesso articolo. Nei casi di cui al comma 1 lettere b) e c) il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e in caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. **Ai sensi del citato articolo, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.** In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso di utilizzo dei prezzi editi dal D.E.I. Tipografia del Genio Civile, utilizzato solo ed esclusivamente nei casi in cui non venisse rinvenuta nel prezzo di cui al punto precedente la voce di elenco oggetto di valutazione, o voce comunque simile e/o assimilabile, la Stazione Appaltante procederà con la revisione prezzi applicando la % di sconto offerta in sede di gara dall'Aggiudicatario sul prezzo edito dal D.E.I. in vigore.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui all'art. 60, comma 3 lett. b) D. Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore dovrà eventualmente inoltrare formale richiesta di attivazione della clausola di revisione prezzi. All'istanza, adeguatamente motivata, dovrà essere obbligatoriamente allegata documentazione attestante le particolari condizioni di natura oggettiva che determinano il dichiarato aumento dei prezzi ed il potenziale impatto sui margini di utile aziendale, tenuto conto della specificità dei prodotti forniti. All'istanza, inoltre, dovrà essere allegata una dichiarazione, da rendersi ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, attestante la mancata corresponsione e/o riconoscimento di aiuti e/o finanziamenti da parte dello Stato, Enti Pubblici, Istituzioni europee per far fronte al dichiarato aumento dei prezzi. La stazione appaltante, all'esito dell'istruttoria, ove ne ricorrano le condizioni, provvederà ad aggiornare in aumento i prezzi originari di aggiudicazione nei limiti suddetti. All'Aggiudicatario verrà corrisposta ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Dlgs 36/2023 un'anticipazione del prezzo del 20% sul valore del contratto di appalto, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Pertanto, nell'accordo quadro in oggetto l'importo dell'anticipazione del prezzo sarà calcolato sul valore dei singoli Contratti Applicativi, e sarà corrisposto all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori relativi a ciascuno dei Contratti Applicativi.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Considerate le prestazioni oggetto dell'appalto e il prezzo Regione Lazio vigente sulla base del quale sono stati determinati gli importi delle singole categorie di opere generali, ai fini della revisione dei prezzi la Stazione Appaltante procederà applicando la % di sconto offerta in sede di gara dall'Aggiudicatario sui prezzi eventualmente rideterminati dalla Regione Lazio.

L'intervento è finanziato con fondi aziendali.

4.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Qualora in corso di esecuzione si rendano necessari aumenti o diminuzioni delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione a condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione come previsto dall'art. 120 co. 9 D. Lgs. 36/2023.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla gara in forma singola o associata.

Sono ammessi alla gara gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo quanto disposto dall'art. 65, del D.lgs 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi punti 5.1, 5.2 e 5.3.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Gli operatori economici possono partecipare alla gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.lgs 36/2023.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del D.Lgs 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Gli operatori economici ammessi alla presente procedura sono quelli indicati dall'articolo 65 del Codice dei contratti.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 67 e 68 del D.lgs. 36/2023, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante **accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:**

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi stabili di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del D.lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Ai sensi dell'art. 67, comma 2 del D.lgs. 36/2023, l'allegato II.2, nelle more del regolamento di cui all'art. 100, comma 4 del D.lgs. 36/2023, disciplina la qualificazione degli operatori economici, fermo restando che per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d): i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorzio esecutore.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni degli artt. 67 e 68 D. Lgs. 36/2023. I soggetti di

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

Gli Operatori Economici dovranno esplicitare il possesso dei suddetti requisiti nell'apposita dichiarazione unica sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti dovranno essere trasmessi mediante il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)**, in conformità alla deliberazione ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e), del D.lgs. 36/2023, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di Invito.

Si ricorda che "i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità" (cfr. *Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 8 del 20 luglio 2015; TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 8268 del 20.7.2018*).

6.1. Requisiti generali

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.lgs. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.lgs. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023, i requisiti di cui al presente articolo **sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici**.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.lgs. 36/2023, i requisiti di cui al presente articolo **sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti**.

A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale gli operatori economici compileranno il DGUE.

In caso di prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

6.2 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

• **Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE** la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.lgs. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

• **Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta,** l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.lgs. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

6.3 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6.4. Requisiti di idoneità professionale

Il concorrente deve essere iscritto, **a pena di esclusione, nel Registro delle Imprese** tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione al Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite FVOE.

Nel caso di Società Cooperative, oltre all'iscrizione nel Registro delle Imprese, è necessaria l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative, di cui al D.M. 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive recante "Istituzione dell'Albo delle Società Cooperative".

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3,

del D.lgs. 36/2023, dovrà presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.5. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D.lgs.36/2023, sono inammissibili e saranno escluse le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 del D.lgs. 36/2023 è dimostrato con l'attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria prevalente e per l'intero importo dei lavori, come di seguito indicato:

Lotto	Importo totale lavori per lotto	Categoria (all. A DPR n. 207/2010 art. 2 D.M. 248/2016) e Classifica (ex art. 61 DPR n. 207/2010). <i>Edifici civili e industriali</i> <u>Prevalente</u>	Importo € per categoria (80%)	Categoria (all. A DPR n. 207/2010 art. 2 D.M. 248/2016) e Classifica (ex art. 61 DPR n. 207/2010). <i>Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi</i> <u>Secondaria</u>	Importo € per categoria (20%)
1	€ 1.600.000,00	OGI class. IIIbis	€ 1.280.000,00	OS6 class. II	€ 320.000,00
2	€ 1.900.000,00	OGI class. IIIbis	€ 1.520.000,00	OS6 class. II	€ 380.000,00
3	€ 1.000.000,00	OGI class. III	€ 800.000,00	OS6 class. I	€ 200.000,00
	€ 4.500.000,00 Importo complessivo				

L'operatore economico partecipante alla presente procedura di appalto ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti; la qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere; nello specifico è richiesta l'attestazione nelle categorie di lavori OGI.

È possibile subappaltare al 100% la categoria scorporabile OS6 non posseduta solo se, con la classifica posseduta nella categoria prevalente, risulta coperto anche l'importo della categoria scorporabile (Lotto n. 1 OGI class. III bis o superiore; Lotto n. 2 OGI class. IV o superiore; Lotto n. 3 OGI class. III o superiore). In mancanza il concorrente dovrà costituire un RTI con imprese in possesso di tali requisiti o ricorrere all'istituto dell'avvalimento (caso applicabile, visto gli importi totali dei lavori e le classifiche SOA, solo al lotto n.2)

Si precisa che:

- La certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 5.10.2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno **90** giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione.
- Gli Operatori Economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto al competente Ente certificatore l'effettuazione della verifica in data non antecedente a **90** giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione.

Ove, in luogo della verifica triennale, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno **90** giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014).

- I Consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, al competente Ente certificatore l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.
- Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

6.6. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avverrà, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 36/23, attraverso l'utilizzo del **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0)**, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 464 del 27.7.2022.

Pertanto, tutti i soggetti che parteciperanno alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti>) secondo le istruzioni ivi contenute.

Per quanto non disponibile sulla piattaforma FVOE la Stazione Appaltante procederà d'ufficio, mediante specifiche richieste agli Enti Certificatori.

Per ogni utile informazione è possibile consultare il sito dell'ANAC all'indirizzo seguente: <https://www.anticorruzione.it/-/al-via-il-fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-operativo-dal-25-ottobre-obbligatorio-da-met%C3%A0-novembre>

7. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI; AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.lgs.36/2023.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo **65, comma 2, lettera b) c) e d) del D.lgs.36/2023** sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi

altra forma, alla presente gara. **In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato**; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del D.lgs.36/2023 possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.lgs.36/2023, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) e c) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del D.lgs.36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del D.lgs.36/2023 ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In caso di partecipazione in raggruppamento, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese associate.

In caso di partecipazione di un consorzio, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti tanto dal Consorzio, quanto dalle consorziate esecutrici designate.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del D.lgs.36/2023, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del D.lgs.36/2023 e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D.Lgs 36/2023 del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) del D.lgs.36/2023, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

8. AVVALIMENTO

Con riferimento alla possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 104 del D.lgs. 36/2023.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal comma 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al comma 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del D.lgs. 36/2023. **L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.** La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente, pertanto, per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare sulla piattaforma STELLA i seguenti documenti:

1. DGUE a firma dell'ausiliaria, redatto secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, lett. c del D.lgs 36/2023, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente. A tal fine il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
4. attestazione SOA dell'Impresa ausiliaria.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 104 co. 3 del Codice, il contratto di appalto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

L'operatore economico e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 91 e dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, oltre a produrre la domanda di partecipazione integrata con il DGUE, dichiara nella stessa la propria volontà di ricorrere al contratto di avalimento.

L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Ai sensi dell'art. 104 co. 9 del Codice, la Stazione Appaltante effettua in corso di esecuzione le verifiche sostanziali inerenti all'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avalimento da parte dell'ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'ausiliario che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento.

La Stazione Appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avalimento, indicando altresì l'aggiudicatario per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento, a condizione che lo stesso abbia data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Nel contratto di avalimento, le parti specificano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente. Nel primo caso il contratto di avalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario dovranno essere

inseriti nella busta amministrativa, nel secondo caso il concorrente dovrà allegare il contratto di avvalimento nella busta relativa all'offerta tecnica.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, l'affidatario del contratto esegue in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto stesso. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.120, comma 1, lett. d), **il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti** e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Pertanto, **stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente**, relativamente alla categoria OG01 l'eventuale subappalto dovrà essere inferiore al 50% con riferimento all'importo di detta categoria nell'ambito di ciascun Contratto Applicativo che sarà stipulato in esecuzione dell'Accordo Quadro.

Per quanto riguarda la categoria scorporabile e obbligatoria OS6 si applicherà il cosiddetto "subappalto necessario" che permette di subappaltare al 100% le suddette categorie per gli operatori economici in possesso della categoria principale OG01 con classifica tale da coprire l'intero importo dei lavori.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c) del D.lgs. 36/2023, deve indicare all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, ad altra impresa qualificata nella relativa categoria e per la quale non sussistano i motivi di esclusione di ordine generale. **Senza tale indicazione, il successivo subappalto è vietato.**

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Salvi i casi, di cui all'art. 119, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del

lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Si precisa, ai sensi dell'art. 105, comma 19, del D.Lgs. 50/2016, che le lavorazioni ricadenti nella categoria, OG01 e OS6 pur subappaltabili **non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, al fine di garantire il pieno controllo della qualità esecutiva** e in ragione dell'esigenza di garantire l'esecuzione dell'appalto in maniera coordinata e continuativa sotto il diretto controllo dell'appaltatore, nonché in ragione della richiesta di velocità di esecuzione delle opere e del controllo del risultato e della conformità finale delle opere realizzate.

L'operatore economico deve indicare, nella specifica sezione del DGUE, le parti dei lavori o categorie SOA con le relative percentuali che intende subappaltare. In mancanza di tale dichiarazione il successivo subappalto è vietato.

Non costituisce motivo di esclusione, ma comporta per l'operatore economico il divieto di subappalto, l'omessa dichiarazione di voler ricorrere al subappalto, ma solo se l'operatore economico possiede i requisiti per poter eseguire direttamente, in proprio, le prestazioni contrattuali. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice. L'affidamento in subappalto deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice, a quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente Disciplinare. Per le prestazioni affidate in subappalto, il subappaltatore dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nell'Accordo Quadro e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'Accordo Quadro ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Per qualsiasi ulteriore definizione delle modalità di svolgimento del subappalto si fa riferimento all'art. 119 del D.lgs. 36/23.

10. SOPRALLUOGO

È previsto il sopralluogo obbligatorio. L'operatore economico, al fine di poter accertare qualsiasi circostanza che possa influire sui prezzi di offerta, dovrà effettuare prima della formulazione della stessa, a proprie spese e cura, i necessari sopralluoghi presso tutti i siti oggetto di gara.

Tali sopralluoghi permetteranno alle Ditte Concorrenti di essere a conoscenza di qualsiasi particolare, per cui la/e Ditta/e Aggiudicataria/e non potranno mai, e per nessuna ragione, appellarsi ad imprecisioni ed insufficienza di dati del Capitolato per richiedere, durante od al termine delle attività, il riconoscimento di oneri non previsti in sede di offerta.

La presa visione dei luoghi dovrà essere effettuata previa richiesta obbligatoria al seguente indirizzo mail: uocetecnica@aslroma5.it **entro e non oltre il quinto giorno successivo alla pubblicazione della procedura** su STELLA, al fine di calendarizzare lo svolgimento. Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.

Nella richiesta di presa visione dei luoghi andranno indicati nome, cognome e relativi dati anagrafici identificativi della persona incaricata di effettuare la presa visione. Nella stessa richiesta dovranno essere specificati l'indirizzo, il recapito telefonico e l'e-mail a cui inviare la convocazione.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 (per singolo lotto) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE 2.0.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

L'importo dovuto dall'operatore economico per partecipare alla presente procedura può essere pagato per mezzo della piattaforma digitale PagoPA, tramite il servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), effettuando il pagamento mediante il servizio "Portale dei pagamenti dell'ANAC".

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o costituendo il versamento è effettuato dall'impresa mandataria-capogruppo. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 1, lett. b) e c) e d), del D.lgs. 36/2023 il versamento è effettuato dal Consorzio stesso.

Si rammenta che il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% del valore complessivo dell'accordo quadro e in caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare.

Precisamente, dovrà essere prestata una garanzia che tiene conto dei valori massimi indicati nei vincoli di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106 co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 D. Lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell'Accordo Quadro.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario IT 13 K 02008 39452 000006570071, intestato alla ASL Roma 5 - Dipendenza: Unicredit SpA, Agenzia Sede Roma – Tesoreria Enti; Bonifici esteri codice BIC SWIFT: UNICRITM1544;
- La fideiussione può essere rilasciata:

- a) da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- b) da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 D. Lgs. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 D. Lgs. 58/1998, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B. Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (ossia la Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b) c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 193/2022;
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106 co. 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo misure e modalità di cui all'art. 106 co. 8 del Codice. In particolare:

- a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'art. 65 co. 2 lett. e) f) g) h), del Codice solo se tutti soggetti facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b) c) d), del Codice, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il consorzio possiede la predetta certificazione; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito

di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) riduzione del 20% in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con quelle di cui alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- Per i soggetti di cui all'art. 65 co. 2 lett. e) f) g) h), del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - Per i consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b) c) d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire di dette riduzioni l'operatore economico segnala nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti tramite FVOE 2.0. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia stato costituito in data antecedente al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 106 co. 7 del Codice, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata mediante la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ai sensi del co. 10 del predetto Codice.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 comma 1 del Codice.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma e-procurement regionale S.TEL.LA.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la relativa documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 DPR 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D. Lgs. 82/2005. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte coincide con il giorno e l'orario indicati a Sistema. Le offerte pervenute oltre il termine saranno ritenute irricevibili.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Il concorrente dovrà presentare la propria OFFERTA (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) entro e non oltre il termine perentorio delle ore **17:00** del giorno **14/07/2025** a pena di irricevibilità.

La chiusura della gara a sistema avviene inoltre automaticamente e simultaneamente per tutti gli operatori economici alla data e all'ora indicati nei documenti di gara, secondo l'orologio di sistema, e non consente la presentazione dell'offerta oltre il termine di scadenza sopra indicato, né di offerte che risultino incomplete di una o più parti e la cui presenza è indicata a sistema come necessaria ed obbligatoria. Il rischio della tempestiva presentazione dell'offerta mediante sistema è a totale carico dell'operatore economico, il quale si assume qualsiasi rischio e responsabilità in caso di mancato o incompleto inserimento dell'offerta medesima e di tutta la documentazione richiesta dai documenti di gara, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito per mezzo del sistema informatico.

13.1. Regole per la presentazione delle offerte

L'offerta è composta da:

- **“BUSTA A - Documentazione amministrativa”;**
- **“BUSTA B - Offerta tecnica”;**
- **“BUSTA C - Offerta economica”;**

N.B. Non vi è la limitazione del “numero massimo di lotti”, il concorrente può presentare offerta per più lotti, in tal caso deve presentare l'offerta (Busta A, Busta B, Busta C) per ogni singolo lotto per il quale intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso fino all'ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a condizione che la stessa non comporti presentazione di nuova offerta o sua modifica sostanziale e che resti comunque assicurato l'anonimato.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata, in sede di presentazione dell'offerta, indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Non sono accettate offerte alternative.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. La documentazione che la compone, salvo laddove diversamente indicato, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 DPR 445/2000.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica/conforme all'originale della documentazione richiesta in copia semplice. L'offerta vincherà l'operatore economico ai sensi dell'art. 17 co. 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17 co. 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia dell'operatore economico alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione di contratto di avalimento, garanzia provvisoria, mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo del presente bando;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla L. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e di ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA “A”

L'operatore economico utilizza la Piattaforma, Sezione “Busta documentazione”, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) Eventuale procura (copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura);
- 3) **DGUE (da compilare a Sistema da ciascuna delle imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento o consorzio);**
- 4) Patto di integrità;
- 5) Garanzia provvisoria ed eventuale copia della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della medesima ai sensi dell'art. 106 co. 8 D.lgs. 36/2023;
- 6) Modulo pagamento attestazione imposta di bollo;
- 7) Copie in formato elettronico delle attestazioni di qualificazione posseduta (SOA), in corso di validità, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 19bis DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
- 8) Verbale di sopralluogo;
- 9) Ricevuta pagamento contributo ANAC;
- 10) documentazione in caso di avvalimento;
- 11) documentazione per i soggetti associati.

Tale documentazione dovrà essere inserita sulla piattaforma STELLA secondo le modalità indicate nei manuali operativi per l'utilizzo della piattaforma di cui al punto 2 del presente Disciplinare.

15.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta compilando il relativo modulo “Domanda di Partecipazione” di cui all'Allegato n. 1 della documentazione di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 co. 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al co. 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98 co. 3 lett. g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95 co. 1 lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 co. 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

La suddetta dichiarazione deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli artt. 95 co. 1 lett. b) c) d) e 98 co. 3 lett. b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 co. 2 lett. b) c) d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 co. 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16quater del DL 76/2020;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari di esecuzione;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito dell'azienda ASL ROMA 5 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara;
- di essere iscritto nell'elenco degli esecutori dei lavori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White list) istituito presso la Prefettura della provincia competente oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White list) istituito presso la Prefettura della provincia competente;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17 co. 2 e 53 co. 3 del DPR 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la

partita IVA, e l'indirizzo PEC o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D. Lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- Nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 co. 4quater DL 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 co. 4quater DL 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 co. 2 lettera b) c) d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

15.2. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D. Lgs. 14/2019

Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95 co. 4 e 5 D. Lgs. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. o) del suddetto D. Lgs. che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. La dichiarazione di avalimento;
2. il contratto di avalimento;
3. DGUE ausiliaria.

15.4. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- Dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- Dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- Autodichiarazione rese da ciascun concorrente attestante, ex art. 68 co. 1 e 2 D. Lgs. 36/2023:
 - a) Quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) **L'impegno a realizzare le categorie di lavori o le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.**

Per aggregazioni di retisti (se rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica):

- Copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- Dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- Dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la % in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti (se rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica):

- Copia del contratto di rete;
- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- Dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: Se rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o se rete sprovvista di organo comune, ovvero, se organo comune privo di requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito/constituendo:

- a) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - Copia del contratto di rete;
 - Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - Dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- b) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - Copia del contratto di rete;
 - Dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - A Quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- Le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5 Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il DGUE aggiornato da AGID con le linee guida del MIT, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello presente sulla piattaforma STELLA, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sulla piattaforma STELLA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa". Si raccomanda di prestare la massima attenzione nella sua compilazione.

Il DGUE è sottoscritto, mediante sottoscrizione digitale dai seguenti soggetti:

- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente, e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice, dall'ausiliaria, nei modi descritti in precedenza.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 95, commi 1 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023, e siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche, di cui all'art. 94, comma 3 del Dlgs 36/2023 o nuove operazioni societarie, gli Operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 94 e seguenti.

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella "Domanda di Partecipazione", producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti, di cui all'art. 94, comma 3, e le operazioni societarie.

15.6 Documentazione a corredo

Il concorrente oltre al DGUE e all'Allegato I – Domanda di partecipazione, allega su STELLA la seguente documentazione:

1. ricevuta pagamento contributo ANAC;
2. attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo;
3. verbale di sopralluogo;
3. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
4. (in caso di ricorso all'avvalimento) per ciascuna ausiliaria:
 - il DGUE a firma dell'ausiliaria;
 - la dichiarazione di avvalimento;
 - il contratto di avvalimento.

15.7 FVOE 2.0

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) secondo le istruzioni contenute.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale che, in prima applicazione, sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, attraverso il FVOE sono i seguenti:

- Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
- Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
- Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art.39 d.P.R. n.313/2002 dell'impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;
- Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate;
- Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell'Interno.

Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall'Autorità nell'ambito del FVOE 2.0.

La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che, in prima applicazione, sono acquisiti presso la banca Dati Anac e resi disponibili attraverso il Sistema includono: documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti; documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità; c) documenti forniti dagli Operatori economici.

La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, in prima applicazione, includono: fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell'Agenzia delle Entrate; dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).

La documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, in prima applicazione, include: le Attestazioni SOA; i Certificati Esecuzione Lavori (CEL); le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti.

15.8 Contributo ANAC

L'impresa offerente dovrà provvedere al versamento del contributo di € 165,00 dovuto ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della delibera dell'A.N.AC. n. 1197 del 18 dicembre 2019, entro la data di scadenza delle offerte prevista dalla presente Lettera Invito. Per eseguire il pagamento del contributo è

necessario attenersi alle istruzioni operative del nuovo servizio “Gestione Contributi Gara” (GCG), sul sito dell’A.N.AC.: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

Il concorrente dovrà inserire nella “Busta documentazione amministrativa” la scansione della “ricevuta di pagamento” del contributo rilasciata a conclusione del processo di pagamento. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE 2.0. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.

16. OFFERTA TECNICA – BUSTA “B”

L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella piattaforma STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della stessa piattaforma, a pena di inammissibilità dell’offerta.

La suddetta documentazione tecnica dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.

L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) Relazione contenente una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto la descrizione della modalità di esecuzione del servizio con le relative frequenze ottimali, la Struttura operativa e il personale impiegato;

b) in caso di avalimento premiale, contratto di avalimento.

La Relazione Tecnica non dovrà superare le 30 facciate in formato A4 (esclusi i curriculum vitae).

L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

All’offerta tecnica è attribuito un punteggio di **max 70 punti**.

17. OFFERTA ECONOMICA - BUSTA “C”

All’interno della sezione dedicata nella piattaforma STELLA, l’operatore economico inserisce la propria offerta economica secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della stessa piattaforma.

L’offerta economica (Allegato 3) in formato pdf dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentante dell’Impresa ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione amministrativa, e a pena di esclusione, dovrà:

- 1) Indicare il **RIBASSO PERCENTUALE UNICO, offerto sull’importo a base di gara relativo al singolo Lotto**.

Devono essere espressi, tra l’altro pena esclusione, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro nonché la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.

Il ribasso offerto si intende al netto di Iva, di altre eventuali imposte e contributi di legge degli oneri della sicurezza esterna. Sono inammissibili le offerte economiche che siano pari o superiori all'importo a base d'asta. Nella formulazione dell'offerta economica il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dal CSA prestazionale.

Si precisa che il ribasso offerto non inciderà sulla capienza del relativo Accordo Quadro. La percentuale di ribasso indicata dall'operatore economico non sarà applicata all'importo massimo contrattuale dell'Accordo Quadro, bensì sarà utilizzato per ribassare la parcella di ogni singolo contratto applicativo, come sopra calcolata.

L'importo contrattuale è determinato applicando il ribasso offerto sull'intero importo per singolo lotto, comprensivo anche dei costi della manodopera, oltre oneri della sicurezza non ribassabili ed IVA (vedere la Delibera n. 528 del 15/11/23 dell'ANAC e Quesito del Servizio Supporto Giuridico n. 2154 del 19/7/23 del MIT);

ATTENZIONE: Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera ai sensi dell' art. 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice si indica che contratto collettivo applicato è il CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini.

Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera minore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, D. Lgs. 36/2023. La stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procederà comunque alla verifica della congruità dei costi della manodopera rispetto ai minimi salariali.

Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà l'importo indicato in lettere. In caso di difformità tra i valori indicati dall'Operatore Economico nella "Busta C - Offerta Economica" con quelli risultanti nella "Stringa di Riepilogo" generata dalla piattaforma STELLA, prevarranno i valori indicati dall'Operatore Economico nella "Busta C – Offerta economica". Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (nel qual caso allegare copia della procura);

- nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora formalmente costituiti, deve essere sottoscritta da parte dei legali rappresentanti di tutte le ditte partecipanti al raggruppamento;
- nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione delle offerte dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria;
- nel caso di Consorzio stabile/produzione lavoro dal legale rappresentante del Consorzio.

La mancata sottoscrizione (o la mancata presentazione secondo le modalità stabilite dal sistema STELLA) dell'offerta da parte del legale rappresentante o di altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, **nonché la mancata sottoscrizione** da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio o dell'aggregazione di imprese di rete **è causa di esclusione dalla gara in quanto determina mancanza di uno degli elementi essenziali dell'offerta.**

L'offerta è vincolante per l'operatore economico concorrente per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del d.Lgs. 36/2023. Offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni di qualsiasi tipo verranno escluse dall'appalto.

All'offerta economica è attribuito un punteggio di **max 30 punti**. Il prezzo complessivo, scaturente dal ribasso offerto, deve essere, comunque, non superiore a quello posto a base di gara. Non sono ammesse offerte condizionate e/o plurime espresse in modo indeterminato.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica, e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi di seguito dettagliati:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
Totale	100

18.1. Modalità di attribuzione del punteggio economico (PE)

Il punteggio alle offerte economiche verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

dove:

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta(a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

R_a = valore (ribasso) offerto dal concorrente

R_{max} = valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Tale coefficiente V(a)_i andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile alle offerte economiche.

18.2. Modalità di attribuzione del punteggio tecnico (PT)

Ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste nella documentazione di gara, alle offerte tecniche verrà attribuito un punteggio determinato in base ai seguenti criteri di valutazione:

ID criterio	CRITERI DI VALUTAZIONE	W _i
1. Sistema organizzativo del servizio	<p>I.1. Organizzazione impresa, pianificazione, gestione interventi e dettagli sullo svolgimento del servizio.</p> <p>La premialità si basa, sulle modalità ed organizzazione dei lavori tenendo conto anche dell'esigenza di non interferire con le ordinarie attività dell'ASL e della necessità di accrescere lo standard manutentivo degli immobili dell'ASL Roma 5. Il concorrente dovrà dare evidenza della propria capacità di eseguire nello stesso momento i lavori di più Interventi in caso di affidamento contemporaneo di più Contratti Specifici, illustrando opportunamente anche le modalità operative che si intendono proporre al fine di migliorare l'interazione con i rappresentanti del Soggetto Attuatore Esterno. In particolare, ai fini di valutazione e attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la Relazione che dimostri una maggiore efficacia della soluzione proposta con particolare riferimento a gestione di diverse squadre di lavoro, nonché alla dotazione strumentale specificatamente dedicata come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modalità di gestione contemporanea dell'esecuzione di più Interventi con specifico riferimento all'interazione con Soggetto Attuatore Esterno e procedure di qualità adottate; • flessibilità e reattività della struttura organizzativa con adattamento alle priorità espresse, di volta in volta, dal Soggetto Attuatore, anche nel caso di eventuali sovraccarichi di attività comportanti lo svolgimento di più task in parallelo; 	Max Punti 16



	<p>• procedure gestionali, metodi, strumenti finalizzati al controllo e verifica dell'andamento dell'appalto (raccolta organizzata, tracciabilità, accesso in sicurezza alla condivisione dei dati).</p>	
	<p>1.2. Responsabile Tecnico. Con professionalità ed esperienza nella manutenzione edile con particolare riferimento alle Aziende Sanitarie. La premialità si basa su curriculum, ex art. 46-47 DPR 445/2000, da cui si evincono i requisiti, e sulle seguenti qualifiche: A) qualifiche tecniche almeno di istituto superiore tecnico quinquennale con esperienza minima di 5 anni nel settore delle manutenzioni edili nell'ambito delle ASL = 4 punti (si/no) o in alternativa B) Ingegnere edile/civile – architetto con esperienza nel settore delle manutenzioni edili nell'ambito delle ASL = 7 punti (si/no) In aggiunta ai punti A) o B) Esperienza maturata presso edifici di valenza storico artistica soggetti a vincolo di tutela = 2 punti (si/no). Mancata allegazione del curriculum comporta punti 0 Con particolare riguardo a: sistema di gestione, gestione delle acque e scarichi, gestione dei rifiuti.</p>	Max Punti 9
	<p>1.3. Referente tecnico/operativo di campo. Team composto da numero minimo di 6 unità (una per Distretto territoriale) fino ad un massimo di 12 unità, con qualifiche tecniche almeno di istituto superiore tecnico quinquennale con professionalità ed esperienza nella manutenzione edile con particolare riferimento alle Aziende Sanitarie. La premialità si basa sul curriculum, reso ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000, da cui si evincono i requisiti: Esperienza maturata relativa a lavori eseguiti presso P.O. e Enti del SSN: Per lavori da €500.000,00 a €1.000.000,00 = 3 punti; Per lavori da €1.000.000,01 a €2.000.000,00 = 5 punti Per lavori di importo > a €2.000.000,01 = 7 punti La mancata indicazione o indicazione diversa comporterà punteggio uguale a zero. Con particolare riguardo a: sistema di gestione, gestione delle acque e scarichi, gestione dei rifiuti.</p>	Max Punti 7
	<p>1.4. Prestazioni ambientali. La premialità si basa sulle proposte operative che evidenzino le azioni previste:</p> <ul style="list-style-type: none">- per la riduzione dell'impatto ambientale con riferimento all'utilizzo di mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato) per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali;- per la protezione di beni presenti nell'area del cantiere;- per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali e rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);- per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali etc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;- per l'abbattimento delle polveri e fumi o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;- per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature;- per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità.	Max Punti 4

 Criterio 1.	 Totale punti	 36
2. Gestione del Servizio	2.1. Squadre dedicate. La Commissione, partendo dal requisito base di minimo di 6 squadre da utilizzare nelle attività di piccola manutenzione (ciascuna di min. 3 risorse), attive in contemporanea alle squadre impegnate su cantieri di importo > €50.000,00, dotate di adeguate attrezzature, attribuirà il punteggio in funzione del numero maggiore di squadre fino ad un massimo di 9 squadre: da 1 a 3 squadre: 1 punti - da 4 a 6 squadre: 2 punti - da 7 a 9 squadre: 3 punti.	Max Punti 3
	2.2. Tempi di intervento su segnalazione chiamate nel caso di “Pronto Intervento”. La Commissione, partendo dal requisito minimo che viene determinato nel dovere garantire con adeguate attrezzature interventi in emergenza, valorizzerà la proposta in funzione della riduzione di tempi di intervento: fino a 30 min. per chiamate in emergenza: 6 punti - Da 31 a 60 min. per chiamate in emergenza: 3 punti - Da 61 a 120 min. per chiamate in emergenza: 2 punti - Da 121 a 180 min. per chiamate in emergenza: 1 punti. Il tempo d'intervento decorrerà dal momento del rilascio del numero di ticket emesso dal sistema gestionale offerto fino al momento di arrivo in loco.	Max Punti 6
	2.3. Tempi di intervento su segnalazione chiamate nel caso di “Somma Urgenza”. La Commissione, partendo dal requisito minimo che viene determinato nel dovere garantire con adeguate attrezzature interventi in urgenza, valorizzerà la proposta in funzione della riduzione di tempi di intervento: fino a 60 min. per chiamate in urgenza: 4 punti - Da 61 a 120 min. per chiamate in urgenza: 2 punti - Da 121 a 180 min. per chiamate in urgenza: 1 punti. Il tempo d'intervento decorrerà dal momento del rilascio del numero di ticket emesso dal sistema gestionale offerto fino al momento di arrivo in loco.	Max Punti 4
	2.4. Tempi di intervento su segnalazione chiamate nel caso di “Breve Termine”. La Commissione, partendo dal requisito minimo che viene determinato nel dovere garantire con adeguate attrezzature interventi ordinari, valorizzerà la proposta in funzione della riduzione di tempi di intervento: fino a 120 min. per chiamate ordinarie: 2 punti - Da 121 a 180 min. per interventi vari: 1 punti - Da 181 a 240 min. per interventi vari: 0,5 punti. Il tempo d'intervento decorrerà dal momento del rilascio del numero di ticket emesso dal sistema gestionale offerto fino al momento di arrivo in loco.	Max Punti 2
	2.5. Modalità di intervento in caso di emergenza con l'indicazione della procedura utilizzata e tempi di esecuzione previsti. Modalità di intervento in caso di emergenza all'interno di uno degli immobili oggetto del servizio, comprese le ipotesi di scioperi, etc. con l'indicazione della procedura utilizzata e i tempi di esecuzione previsti e le risorse umane impiegate.	Max Punti 4
	2.6. Demolizioni e rimozione dei materiali. La premialità si basa sulle modalità proposte del concorrente atte a ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, ad aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e rimozioni di materiali in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. Verrà al tal riguardo apprezzata la produzione di piano di demolizione e recupero atto a descrivere dette modalità di trattamento dei rifiuti da demolizione o di conferimento ad un impianto autorizzato al recupero; verrà valutata l'esperienza maturata in appalti similari.	Max Punti 4
	2.7. Sistema tecnico Gestionale. L'Operatore economico dovrà fornire un sistema informativo. La Commissione valorizzerà la facilità di gestione e tracciamento dello stato di avanzamento dell'intervento, nonché la frequenza di aggiornamento della piattaforma. La commissione valuterà,	Max Punti 4

	inoltre, i seguenti punti: a) illustrazione del Sistema Informatico offerto dall'operatore economico (caratteristiche del sistema; format dei rapporti tecnici generati dal Sistema; tipologia di procedure di archiviazione/gestione dati/back-up e protezione dati; modalità di aggiornamento periodico del Sistema nel corso dell'accordo quadro; b) criteri e procedure adottate per la presa in carico e per la gestione degli ODL/ricieste di intervento, a partire dal ricevimento fino alla chiusura dell'intervento/riciesta; c) criteri, modalità e procedure proposte per la gestione/archiviazione/ tenuta informatizzata dei progetti dei lavori di manutenzione straordinaria svolti nel corso dell'accordo quadro; d) criteri procedure e mezzi software e hardware offerti e messi a disposizione del DL, per la tenuta informatizzata del Giornale dei Lavori, per la gestione informatizzata dei documenti contabili previsti dall'art.14 del DM 49/2018, da parte del Direttore Lavori; e) criteri e modalità proposte per l'archiviazione della documentazione inerente le Certificazioni dei materiali, prodotti, dei rapporti delle prove funzionali durante e/alla fine dei lavori/manutenzioni/interventi richiesti, delle Dichiarazioni di Conformità DM 37/08 etc.	
	2.8. Prestazioni migliorative aggiuntive. La Commissione valuterà le proposte migliorative che prevedano: - l'utilizzo di materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili; - eventuali attività di supporto alla elaborazione della contabilità e/o alle attività tecniche connesse agli interventi (progettazione, coordinamento della sicurezza, etc).	Max Punti 5
 criterio 2.	Totale punti	32
3. Criteri Ambientali	3.1. Gestione della produzione rifiuti. Proposte per la gestione dei materiali di risulta con indicazione delle modalità e dei tempi di smaltimento e la pulizia delle aree. Sarà particolarmente valorizzata la tempistica di pulizia. Il concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventuali metodologie operative finalizzate alla raccolta, nonché al riutilizzo e/o al conferimento differenziato in discarica autorizzata dei materiali prodotti e/o rinvenuti di qualsiasi natura essi siano, nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti. Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che dimostri, in maniera più efficace, le azioni proposte dal concorrente in merito: <ul style="list-style-type: none"> • alla riduzione delle quantità dei rifiuti; • allo stoccaggio in cantiere; • alle tecniche di demolizione/rimozione selettiva; • al rispetto dei requisiti di disassemblabilità, in applicazione dei C.A.M. 	Max Punti 2
 criterio 3.	Totale punti	2

A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

P_i = punteggio dell'offerta i-esima;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al criterio (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno;

$\sum n$ = sommatoria

Si precisa che i coefficienti V(a)_i, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto metodo aggregativo-compensatore, si procede alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

Giudizio	Coefficiente	Requisiti di valutazione
ECCELLENTE	0,80-1,00	L'elemento è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente migliorativo rispetto alle attese
BUONO	0,55-0,79	L'elemento è trattato in modo più che apprezzabile e quanto proposto risponde alle attese
SUFFICIENTE	0,25-0,54	L'elemento è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde in modo soddisfacente alle attese
IRRILEVANTE/ INSUFFICIENTE	0,00-0,24	L'elemento è trattato in modo assolutamente inadeguato e quanto proposto non risponde alle attese

I coefficienti $V(a)$ i saranno determinati:

- 1) come media dei coefficienti attribuiti, mediante i giudizi di cui sopra, ad ogni caratteristica (i) presente negli articoli componenti l'offerta (a);
- 2) Terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti di cui al punto 1), attraverso la trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad I la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Si precisa che le proposte costituenti offerta tecnica formulate dal concorrente aggiudicatario costituiranno elemento contrattuale in aggiunta alle prescrizioni del Capitolato tecnico.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei criteri relativi alla singola offerta. Con riferimento alle proposte riferite a ciascun criterio/sub-criterio la commissione giudicatrice, nella valutazione, terrà conto di elementi quali la completezza tecnica e descrittiva della proposta, la chiarezza espositiva, la definizione delle soluzioni organizzative per l'esecuzione dei lavori.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sopra riportata tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Le offerte tecniche che avranno conseguito un punteggio complessivo di qualità inferiore a 40, saranno escluse e, pertanto, non ammesse alla fase successiva della gara.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.3.

Il concorrente, nel caso in cui consegua, un punteggio inferiore alla predetta soglia, non sarà ammesso, per lo specifico Lotto offerto, alla fase successiva della gara.

18.3 Metodo di calcolo dei punteggi

I coefficienti così determinati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuito nel punto 18.2, ad ogni elemento qualitativo dando luogo ai punteggi definitivi pre-riparametrazione.

Il punteggio complessivo della valutazione tecnica, non riparametrato, sarà determinato dalla somma dei predetti punteggi.

A seguito del caricamento sulla Piattaforma dei punteggi definitivi attribuiti, il sistema procederà alla successiva riparametrazione, assegnando, al punteggio più alto, il massimo punteggio (70) e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 co. 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche

ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo il giorno indicato a Sistema.

La conferma della suddetta data e le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Sistema sul sito informatico all'indirizzo <http://stella.regione.lazio.it/portale/> e sul sito istituzionale Asl Roma 5: www.aslroma5.it, almeno 1 giorno prima della data fissata. La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di Gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni dalla relativa richiesta. La richiesta è effettuata

secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- c) presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- d) mancata indicazione dei propri costi della manodopera (ex art. 108 co 9 D. Lgs. 36/2023);
- e) mancata indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 108, co. 9 D. Lgs. 36/2023).

23. VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi individuati all'art. 108 comma 9, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente dell'ausilio della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Si procederà contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. In ogni caso, a prescindere dal rilievo di offerte anomale, si procederà alla verifica del costo della manodopera eventualmente ribassato come indicato nell'offerta, mediante richiesta di appositi giustificativi.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER LOTTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida.

Nella fattispecie in questione, il disciplinare di gara, prevede quanto segue: "Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 comma 1, per garantire la effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, gli

appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture, e nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese".

Non vi è la limitazione del "numero massimo di lotti", il concorrente può presentare offerta per più lotti.

Il concorrente risultato primo in graduatoria potrà però essere aggiudicatario di un solo lotto, a partire dal lotto di maggiore valore o a quello successivo (a seguito di sua eventuale rinuncia). Pertanto il concorrente aggiudicatario provvisorio del lotto in esame, non parteciperà all'aggiudicazione dei lotti successivi.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. L'aggiudicazione avverrà anche in caso di un'unica offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi.

La Stazione Appaltante procede, se non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore riguardanti la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

All'esito delle operazioni sopra descritte e a seguito della generazione della graduatoria, la Stazione Appaltante verificherà la documentazione a comprova dei requisiti prescritti dal presente disciplinare e di quanto dichiarato relativamente al rispetto dei requisiti CAM.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente qualora i prodotti offerti risultassero non corrispondenti e non conformi con:

- quanto prescritto dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati;
- non conformi ai CAM indicati nel Capitolato Tecnico.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo delle verifiche ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

24.1. Garanzia Definitiva

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 comma 1 del Codice.

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106. Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro; l'importo della garanzia per i contratti attuativi è fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura pari al 5% per cento del valore dei contratti stessi con l'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2 dell'art 117 del Codice.

La fideiussione deve essere conforme agli schemi tipo di cui all'art. 106 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile. Ai sensi del citato art.117 c.10, l'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione (C.A.R.) che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può far constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione per gli importi di cui la Stazione appaltante abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l'esecuzione del contratto.

24.2. Stipula del contratto di Accordo Quadro

Ad intervenuta adozione della deliberazione di aggiudicazione si procederà alla stipulazione del contratto di accordo Quadro con nelle forme e nei termini di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55 comma 1 del Dlgs 36/23. Alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza ritardo, i seguenti documenti:

- garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- polizza di cui all'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, secondo quanto disciplinato dal capitolato speciale d'appalto;
- documentazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- comunicazione del domicilio digitale;
- comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le

spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Si avvisa che, nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Il contratto è stipulato trascorsi 30 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Qualora l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento, questo deve assumere la forma di raggruppamento temporaneo di operatori economici di cui agli articoli 65 e 68 del D.Lgs. 36/2023, prima della stipula del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva ogni controllo per verificare la veridicità e la sussistenza delle situazioni costituenti requisiti di partecipazione di cui all'art. 47 del citato DL 77/2021, dichiarate dall'aggiudicatario. La Stazione Appaltante nei casi di cui all'art.124 del D.Lgs 36/23 interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei lavori alle stesse condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia riguardante l'esecuzione del servizio/fornitura sarà competente il Foro di Tivoli.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dell'appalto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali.

La ASL Roma 5, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta i Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, etc.), e i Dati 'giudiziari', di cui all'art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti dalla stazione appaltante è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della stazione appaltante individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.aslroma5.it

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.aslroma5.it

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione/Azienda Sanitaria contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del GDPR. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla ASL ROMA 5, con sede in via Acquaregna I-15, 00019, Tivoli (RM). L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali www.garanteprivacy.it

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la ASL ROMA 5, con sede in via Acquaregna I-15, 00019, Tivoli (RM).

30. PRESCRIZIONI GENERALI

La Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una delle situazioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare la presente lettera d'invito e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la presente lettera d'invito, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice civile.

La stazione appaltante ritiene di non applicare alla presente procedura clausole di premialità in quanto sarebbero in contrasto con la necessità di assicurare l'ottimale impiego delle risorse pubbliche.

L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario.

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto od in presenza delle altre situazioni di cui all'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara risultante dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori ai sensi dell'art. 124, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Il RUP e Direttore f.f. U.O.C. Tecnica
Ing. Ferdinando Ferone